

## □ **Mozione n. 308**

*presentata in data 3 novembre 2017*

a iniziativa del Consigliere Maggi

**“Esclusione della Regione Marche dall’esercizio di attività di direzione e coordinamento nei confronti di “AERDORICA S.p.A.” e di aver agito nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (ex art. 2497, 1° co. c.c.)”**

### L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- l’ente pubblico “REGIONE MARCHE” è socio della “AERDORICA Società per Azioni”, con una rilevante partecipazione azionaria di controllo.
- l’art. 2325, 1° comma c.c., dal titolo “responsabilità”, dispone : “nella società per azioni, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Quindi, in caso di insolvenza di Aerdorica S.p.A., il socio Regione Marche non è coinvolto, avendo, in linea di principio, una responsabilità limitata.
- gli articoli 2359 – 2359 quinquies c.c., nel disciplinare le società controllate, in caso di insolvenza, non estendono la responsabilità della controllante (Regione Marche) alle obbligazioni sociali (debiti) della controllata (Aerdorica), anche se “la controllante è azionista di maggioranza nell’assemblea ordinaria” o “l’amministratore unico della controllata è nominato dall’assemblea di cui la Regione detiene la maggioranza”
- il legislatore, però, ravvisando un potenziale conflitto di interesse tra il soggetto che controlla (Regione Marche) e la società controllata (Aerdorica), ha tutelato i soci di minoranza ed i creditori sociali della controllata con l’emanazione degli articoli 2497 – 2497 septies del codice civile.
- infatti l’art. 2497, 1° co., intestato “Responsabilità”, recita: “le società o gli enti (Regione Marche) che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società (Aerdorica), agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. .... omissis ....” Ai sensi del citato articolo, quindi, fonte di responsabilità non è l’attività di direzione e coordinamento in sé, bensì l’eventuale abuso di questa attività che si concretizza nell’aver agito nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.
- l’art. 2497-sexies, intestato “Presunzioni”, dispone, salvo prova contraria, una presunzione relativa di attività di direzione e coordinamento di società (Aerdorica) da parte di chi la controlla o da parte di chi (Regione Marche) è tenuto al consolidamento del suo bilancio.

A seguito di tale presunzione, quindi, se la società o ente controllante (Regione Marche) non fornisce prova contraria, la legge gli attribuisce (ope legis) lo svolgimento di attività di direzione e coordinamento che però, come già sopra evidenziato, non è sufficiente di per sé per estendere la responsabilità, occorrendo anche l'aver agito nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

- nella fattispecie, non esistono prove ed elementi concreti per poter attribuire a Regione Marche l'esercizio di attività di direzione e coordinamento di "Aerdorica", né tantomeno l'aver agito nell'interesse imprenditoriale proprio in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Nonostante ciò, Regione Marche non solo non si è mai finora preoccupata di fornire "prova contraria" per vincere la presunzione relativa di cui al citato art. 2497 – sexies, ma addirittura, al contrario, "Aerdorica S.p.A.", senza alcuna autorizzazione esplicita, ha espressamente dichiarato e indicato negli atti, nella corrispondenza e iscritto presso il registro delle imprese (art. 2497 bis), la seguente dicitura: "ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ESERCITATA DA REGIONE MARCHE". Tale azione ha esposto e tutt'ora espone Regione Marche al rischio che la sua responsabilità si trasformi da limitata a illimitata, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano, ovvero: in caso di insolvenza o fallimento di Aerdorica S.p.A., Regione Marche potrebbe essere chiamata a pagare tutti i debiti con il denaro pubblico dei suoi cittadini!!!.
- se per ipotesi "Regione Marche" avesse esercitato su "Aerdorica" attività di direzione e coordinamento nell'interesse imprenditoriale proprio in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, "Aerdorica S.p.A." avrebbe avuto l'obbligo, ai sensi dell'art. 2497 bis e dell'art. 2497 ter c.c. di : 1) predisporre in tutte le "note integrative", allegate ai vari bilanci di esercizio, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio dell'ente (Regione Marche) che avrebbe esercitato attività di direzione e coordinamento; 2) indicare in tutte le "relazioni sulla gestione", che accompagnano i vari bilanci di esercizio, i rapporti intercorsi con chi (Regione Marche) avrebbe esercitato attività di direzione e coordinamento, nonché l'obbligo di specificare espressamente l'effetto che tale attività di direzione e coordinamento avrebbe avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati; 3) indicare in tutte le "relazioni sulla gestione", che accompagnano i vari bilanci di esercizio, "le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, motivare analiticamente tali decisioni e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione".  
Nei molteplici anni trascorsi, questi obblighi non sono mai stati adempiuti. Tali dati, rapporti, decisioni, ragioni, interessi e valutazioni non risultano mai indicati in nessun documento allegato ai vari bilanci, né risultano tracce nelle note integrative, nelle relazioni sulla gestione, nelle relazioni del collegio sindacale o nelle relazioni della società di revisione. Evidentemente Regione Marche non ha mai esercitato nei confronti di Aerdorica "attività di direzione e coordinamento agendo nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale". Ad esempio, il verbale n° 6 dell'anno 2004 del collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, nella discussione del 4° punto all'ordine del giorno, chiede, tra l'altro, se Aerdorica è assoggettata all'art. 2497 c.c., poiché nella nota integrativa al bilancio non c'è nulla indicato di quanto sarebbe stato invece obbligatorio indicare in caso di esercizio di attività di direzione e coordinamento. A tale richiesta non ha mai fatto seguito risposta!  
Anche nella Commissione d'indagine istituita dalla Regione Marche, in merito alla grave situazione in cui versa Aerdorica, non sono mai emerse prove in tal senso, anzi si è sem-

pre constatato una totale e continua non ingerenza della Regione nei confronti della gestione di Aerdorica.

- oltre alla mancanza degli elementi richiesti dall'art. 2497 bis e ter c.c., sopra citati, per esercitare di fatto attività di direzione e coordinamento occorre svolgere, anche in contesti extra-assembleari, funzioni di coordinamento amministrativo e finanziario, funzioni di controllo gestionale e supervisione dell'intera attività; in definitiva, occorre un'attività di governo continua e non saltuaria, con una serie rilevante e sistematica di atti decisionali imposti da soggetti diversi rispetto all'organigramma interno di Aerdorica S.p.A. Per arrivare ad estendere la responsabilità, poi, si ribadisce, ancora una volta ex art. 2497, 1° co., che la Regione Marche oltre all'esercizio di attività di direzione e coordinamento avrebbe anche dovuto agire nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Se ci fosse stata violazione dei suddetti principi, ciò sarebbe estremamente grave ed oggetto di assunzione di specifiche responsabilità.
- l'ultima possibilità di imputare ad un'altra società o ente lo svolgimento di attività di direzione e coordinamento, è indicata dall'art. 2497 septies, intestato "coordinamento fra società", il quale presume l'esistenza di tale attività solo se oggetto di uno specifico contratto tra le parti o di specifiche clausole inserite nei rispettivi statuti delle società interessate. Anche questa fattispecie non sussiste nel caso in esame.
- infine, poiché Regione Marche ha deliberato di finanziare ulteriormente Aerdorica, si ritiene utile evidenziarne i rischi nel caso sussistesse attività di direzione e coordinamento. L'art. 2497 quinquies, infatti, richiama in toto l'art. 2467 c.c, il quale recita: "il rimborso dei finanziamenti dei soci (Regione Marche) a favore della società (Aerdorica) è postergato (nella fattispecie è perdita) rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. ... omissis ....
- per concludere, si evidenzia che l'art. 2497 – bis, 3° co. c.c., intestato "Pubblicità", attribuisce all'amministratore (nella fattispecie, anche a quello attuale di Aerdorica) una responsabilità per i danni recati ai soci o ai terzi se, nel caso in cui l'attività di direzione e coordinamento non sussista o sia cessata, detto amministratore continui ancora a mantenere negli atti, nella corrispondenza o nell'iscrizione presso il registro delle imprese, l'indicazione della sussistenza di attività di direzione e coordinamento. D'altronde, l'attuale amministratore di Aerdorica, non avendo indicato nella nota integrativa al bilancio e nella relazione sulla gestione quanto espressamente e dettagliatamente richiesto dal 4° e dal 5° comma dell'art. 2497 – bis e dall'art. 2497 - ter c.c., ha di fatto implicitamente confermato e avallato l'insussistenza di attività di direzione e coordinamento espletata dalla Regione Marche. Parimenti, se avesse invece ritenuto sussistere tale attività, pur "teorica" (poiché, come evidenziato, non esistono elementi dimostrativi), l'attuale amministratore sarebbe ugualmente responsabile per non aver indicato nella predetta nota integrativa al bilancio e nella relazione sulla gestione quanto espressamente richiesto dal sopra indicato 4° e 5° comma dell'art. 2497 – bis e dall'art. 2497 – ter c.c. .

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale:

- 1) A dichiarare, in tutte le sedi competenti, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, che da parte della Regione Marche, pur esercitando il controllo su Aerdorica S.p.A., ai sensi dell'art. 2359 c.c. e pur essendo tenuta al consolidamento del suo bilancio, non sussista la fattispecie dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. e ss. nei confronti della Aerdorica S.p.A.;
- 2) A dichiarare in subordine, in tutte le sedi competenti, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, che la Regione Marche, pur esercitando il controllo su Aerdorica S.p.A., ai sensi dell'art. 2359 c.c. e pur essendo tenuta al consolidamento del suo bilancio, non abbia agito nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della società medesima, ritenendosi categoricamente esclusa l'estensione della sua responsabilità nei confronti dei soci e dei creditori sociali di Aerdorica S.p.A. (art. 2497, 1° co. c.c.);
- 3) A promuovere azioni di responsabilità nei confronti di coloro che hanno posto in essere eventuali azioni indebite e omissioni che hanno provocato danni patrimoniali e di immagine alla Regione Marche.